



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GULLO DOMENICO

Seduta del 02/05/2018

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile, stipulato in data 24/11/2014 con decorrenza 01/01/2015, ed estinto anticipatamente a far data dal 30/06/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di condannare l'intermediario al pagamento del complessivo importo di Euro 3.769,18 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni non maturate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e al rimborso delle spese di assistenza difensiva sostenute.

Costitutosi l'intermediario ha eccepito la corretta e trasparente distinzione in contratto dei costi commissionali, chiaramente distinti tra voci di costo *up front* e *recurring*. In ragione di ciò l'intermediario si dichiara disponibile a rimborsare al ricorrente la residua somma di € 167,73, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo. L'intermediario contesta altresì la domanda di rimborso delle spese legali, eccependo l'infondatezza della pretesa, stante l'assoluta discrezionalità della scelta del ricorrente nel rivolgersi al legale.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la domanda del ricorrente relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali e assicurativi connessi al



finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancito dall'art. 125-sexies t.u.b.

Con riferimento particolare ai costi relativi alle commissioni bancarie e finanziarie, in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi territoriali di questo Arbitro, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

In considerazione della fondamentale distinzione tra costi a maturazione nel tempo e costi non retrocedibili, il Collegio ha stabilito che in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione mensile: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014), in ragione dello stretto rapporto di collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto assicurativo.

In ragione di tale consolidato orientamento, il Collegio ritiene che il criterio *pro rata temporis* utilizzato per il calcolo del rimborso spettante al ricorrente (cfr. dec. n. 6167/2014) rappresenti il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

E' evidente, pertanto, l'importanza che assume in tale ottica la distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* che consente al cliente non solo di avere contezza dell'importo dovutogli quale rimborso in caso di estinzione anticipata, ma anche (e ancor prima) di individuare quale sia l'esatta attività svolta dalle parti che intervengono nel contratto e comprendere se essa abbia carattere esclusivamente preliminare o continuativa nel tempo di durata del finanziamento, assicurando la trasparenza e comprensibilità dello stesso.

In ragione di ciò non può ritenersi conforme alla norma imperativa la clausola contrattuale che preveda, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, un criterio di rimborso degli oneri commissionali *recurring* non strettamente lineare rispetto al tempo di ammortamento residuo, salvo che questo non sia chiaramente giustificato da una puntuale descrizione delle attività svolte a fronte del costo sostenuto dal cliente. Nel caso di specie, non può ritenersi conforme ai principi descritti il criterio previsto dall'art. XI del contratto che esclude del tutto il rimborso *pro quota* delle commissioni sub A, sebbene queste siano remunerative di attività non esclusivamente *up front*, e limita il rimborso delle commissioni sub B, esplicitamente riconosciute come *recurring* dal contratto, ad una sola quota di esse calcolata in misura proporzionale alla quota di interessi non maturata.

Pertanto, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, il Collegio ritiene che al ricorrente spetti il rimborso della quota non maturata delle commissioni specificate alla lettera sub A, da calcolarsi secondo il criterio *pro rata*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

temporis lineare, in ragione della elencazione eterogenea contenuta nella clausola che descrive le attività remunerate. Secondo lo stesso criterio, il resistente è tenuto al rimborso delle commissioni previste alla clausola sub *B* del contratto nella misura residua rispetto a quanto già rimborsato.

Diversamente, devono ritenersi non retrocedibili la provvigione prevista alla lettera sub *C* del contratto – destinata a remunerare l'attività dell'agente intervenuto nella fase preliminare o contestuale alla conclusione de contratto – e la commissione prevista alla lettera *E* che si riferisce a spese istruttorie e ad oneri erariali, chiaramente *up front*.

Con riferimento alla domanda del ricorrente tesa ad ottenere il ristoro delle spese legali sostenute, il Collegio ritiene di dover fare applicazione dell'orientamento già espresso nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 3498/2012 – e uniformemente applicato nella giurisprudenza dei Collegi territoriali – alla luce del quale il rimborso delle spese legali è ammesso solo quando l'ausilio di un legale si sia rivelato necessario per la complessità della controversia. Tale condizione non può ravvisarsi nel caso di ricorsi in materia di estinzione anticipata di cessioni del quinto dello stipendio o finanziamenti con delegazione di pagamento, in considerazione della numerosità delle decisioni pubblicate e dell'ampio spazio dedicato alla materia nelle pubblicazioni ufficiali. In ragione di ciò, la domanda di rimborso delle spese difensive deve essere respinta.

Pertanto, in considerazione dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento *de quo* in corrispondenza della diciottesima rata (e non alla diciassettesima, come erroneamente sostenuto dal ricorrente), deve riconoscersi al ricorrente il diritto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 2.003,73 così determinato: € 1.836,00 quanto alla commissione sub lett. *A*, ed € 167,73 per le commissioni sub lett. *B*, al netto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo. Sull'importo così calcolato sono dovuti al ricorrente gli interessi legali decorrenti dalla data del reclamo quale formale atto di messa in mora. Non spetta al ricorrente la rivalutazione monetaria, stante la natura restitutoria della domanda azionata.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.003,73, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO